

**Circolare CNCL del 22 marzo 2006 n° 909**

*Publicato da: il Thu, 9 Nov 2006.*

"Formazione Continua Obbligatoria. "



**Clicca sull'icona per stampare la pagina**

Roma, 22 marzo 2006

Prot. n. 2202/U/24

Circolare n. 909

All. 2

**Oggetto: Formazione Continua Obbligatoria.**

Questo Consiglio Nazionale, preso atto della recente sentenza del TAR Lazio che ha confermato la competenza esclusiva dei Consigli Provinciali nella cura del miglioramento e del perfezionamento degli iscritti, ha ritenuto opportuno per l'interesse generale della Categoria rinunciare all'appello al Consiglio di Stato. La rinuncia è apparsa necessaria per riportare la discussione e il confronto sul tema della formazione continua all'interno della Categoria e ciò al fine di ricercare soluzioni quanto più condivise nell'adeguamento dello strumento regolamentare alle decisioni del Tribunale Amministrativo.

A tal fine sono stati coinvolti tutti i Consigli Provinciali, è stata attivata l'apposita Commissione del Consiglio Nazionale, sono stati convocati e sentiti in due specifiche riunioni i Rappresentanti Regionali; ed infine la proposta, concordata con la Consulta dei medesimi Rappresentanti Regionali, è stata ampiamente discussa nell'ultima assemblea dei Consigli Provinciali.

Nel corso della riunione del 22 febbraio u.s., il Consiglio Nazionale dopo aver attentamente valutato tutte le proposte pervenute dai Consigli Provinciali ha ritenuto opportuno limitare per il momento le modifiche alla prima parte del punto C) del Regolamento e alla conseguente disciplina della partecipazione ai convegni per quanto riguarda le Modalità Attuative. E' stato dunque approvato all'unanimità il nuovo Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria del Consulente del lavoro con le relative Modalità Attuative che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° aprile 2006.

Le principali novità riguardano:

- la ribadita autonomia dei Consigli Provinciali nella cura della formazione degli iscritti tramite la gestione e il controllo di tutti gli

eventi formativi che si svolgono nel loro territorio di competenza. In aggiunta agli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, è stata ripristinata la possibilità di validare eventi formativi organizzati da soggetti terzi i quali per ottenere tale validazione devono farne richiesta, almeno 30 giorni prima, al Consiglio Provinciale territorialmente competente in riferimento alla sede dell'evento allegando il relativo programma. I crediti formativi relativi a qualsiasi evento "validato" saranno considerati utili nel limite del 50% dei crediti da maturare nel biennio. Tale limitazione, proposta dalla Conferenza dei Rappresentanti Regionali, è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dalla seconda parte dell'art. 11 del Codice Deontologico che prevede l'obbligo degli iscritti a partecipare ai corsi promossi dall'Ordine.

- La ribadita non competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine nella gestione degli eventi e nell'accREDITAMENTO degli enti formatori, competenze in precedenza previste nel Regolamento e che sono state oggetto di censura da parte del Tar Lazio.

- Riconoscimento degli eventi formativi: ai fini della formazione continua sono da ritenersi validi tutti i crediti formativi, regolarmente certificati, che il Consulente del Lavoro ottiene partecipando ad eventi organizzati o validati dai Consigli Provinciali, ancorché tenutisi in provincia diversa da quella di iscrizione all'Ordine. Tale condizione di reciprocità è stata fortemente sostenuta dal Consiglio Nazionale che crede in un sistema formativo unico e solidale a favore di tutti gli iscritti, siano essi appartenenti a piccoli o grandi albi provinciali, che deve essere partecipato e avvalorato da tutti i Consigli Provinciali con l'impegno ad offrire opportunità formative con contenuti qualitativamente elevati ed omogenei per consentire agli iscritti di mantenere alto il livello delle proprie competenze.

- Per ultimo, in luogo del rilascio dell'attestazione di partecipazione o del libretto di presenza per la formazione continua è consentito al Consiglio Provinciale, per gli eventi organizzati in proprio, di registrare e contabilizzare direttamente la partecipazione degli iscritti, avendo cura di comunicare annualmente agli interessati il totale dei crediti maturati.

Il Consiglio Nazionale si riserva di procedere ad un più ampio ed organico intervento sul Regolamento della formazione continua affidando all'apposita Commissione il compito di raccogliere dai Consigli Provinciali tutti i suggerimenti ed i contributi che gli stessi riterranno utile segnalare sulla scorta dell'esperienza maturata negli ultimi anni. La proposta di modifica che sarà elaborata dalla commissione sarà successivamente sottoposta alla valutazione dei Consigli Provinciali e comunque entrerà in vigore nel prossimo biennio 2008/2009.

Nel corso della medesima seduta il Consiglio Nazionale, vista l'incertezza che si è venuta a creare a seguito dell'applicazione della citata sentenza del TAR, ha deliberato di prorogare al 30 aprile 2006 il termine di presentazione dell'autocertificazione di assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio 2004/2005.

In ordine ad alcuni quesiti pervenuti si coglie l'occasione per precisare che essendo l'arco temporale di riferimento divenuto biennale i crediti da maturare nel periodo 2006/2007 non sono 25 crediti per anno ma sono complessivamente 50 crediti nel biennio. Quindi, teoricamente l'iscritto potrebbe maturare il totale dei crediti anche in un breve tempo all'inizio o alla fine del periodo di riferimento. Il Consiglio Nazionale auspica che venga conseguito nella prima annualità almeno il 40% dei crediti previsti per l'intero biennio, al fine di rendere omogenea la ripartizione della formazione all'interno del periodo interessato.

Si allegano alla presente il nuovo Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, le nuove Modalità Attuative e gli allegati rivisti e corretti.

Cordiali saluti.

***IL PRESIDENTE***  
***(Marina E. Calderone)***

---

**Questo documento è stato stampato da**  
**<http://www.consulentidellavoro.it>**



**Clicca sull'icona per stampare la pagina**